

# STATUTO SOCIALE

## Parte prima: PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in data espressa dall'atto di fondazione con sede in Venaria Reale in provincia di Torino, presso l'abitazione privata di Roberto NAPOLI, si costituisce una Associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, che assume la denominazione: **DIMENSIONE KARATE-DO**.

### Art. 2 – OGGETTO - SCOPO

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale del cittadino e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali rivolti ai Soci, Associati o Partecipanti, l'Associazione si propone di:

- svolgere, promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in ogni sua forma amatoriale, ricreativa e agonistica, in particolare delle arti marziali orientali;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive individuali ed a squadre;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- pubblicare periodici riguardanti l'attività sociale, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare ed utilizzare propri audiovisivi, fotografie, gadgets, siti Internet, box E-mail o strumenti multimediali affini ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- organizzare incontri, ritrovi, attività ricreative e culturali, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.

## Parte seconda: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

### Art. 3 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato; possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, impegnandosi a realizzarle e che ne accettano lo Statuto sociale ed il Regolamento interno che fa capo ad esso, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. La qualifica di Socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

### Art. 4 – AMMISSIONE A SOCIO

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre compilare l'apposito modulo predisposto in ogni sua parte, accettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, versare con continuità la quota associativa, prendere visione e vidimare il foglio relativo alla Legge sulla Tutela della Privacy n° 675 del 31/12/1996. Le domande di ammissione a Socio, presentate da minori non emancipati dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parenterale.

### Art. 5 – DIRITTI - DOVERI

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare:

- a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- alle elezioni degli Organi direttivi.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico, delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali nonché al pagamento del contributo associativo in funzione dei programmi di attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### Art. 6 – AFFILIATI

Sono soggetti di cui all'Art. 111 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o Nazionale.

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto, potendo altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria Sede legale e sociale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

## **Art. 7 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

Il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- per mancato pagamento del contributo annuale, o della quota associativa
- per causa di morte;
- per decadenza qualora scada il termine per il quale è stato ammesso all'Associazione;
- per recesso quando ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o consegnata a mano;
- per esclusione qualora incorra ad inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- quando svolge o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, arrecandone danni, anche morali.

Sulla esclusione delibera, sentito il parere degli Organi Sociali e del Socio interessato, il Presidente. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

## **Parte terza: IL PATRIMONIO**

### **Art. 8 – FONDO COMUNE**

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative; lasciti o donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dal Sodalizio stesso. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

### **Art. 9 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

## **Parte quarta: ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati.
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

### **Art. 11 – ASSEMBLEE**

Le assemblee sono ORDINARIE e STRAORDINARIE.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso posto all'Albo nelle sedi dove il Centro svolge le sue attività; detto avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza fisica o per delegati della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti (50% più uno) non tenendo conto nel conteggio gli astenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni ed ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio non potrà rappresentare più di due Soci e non potranno partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (Federali o Sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente stesso.

### **Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati di sua competenza al seguente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Di norma è considerata tale, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che dovrà essere presentato ed approvato dall'assemblea degli Associati.

#### **Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

E' formato da cinque componenti: il Presidente, il vice Presidente e tre Consiglieri, che restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, tramite convocazione o mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. In caso di mancanza di uno o più componenti, il Presidente provvede alla sostituzione tramite cooptazione con i membri rimasti in carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo; è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e spetta a titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compiere le varie operazioni per la corretta direzione della amministrazione;
- compilare i regolamenti interni; stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- favorire la partecipazione dei Soci alle attività del Circolo.

#### **Art. 16 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione; la sua carica elettiva ha durata di anni quattro (quadriennio olimpico) ed è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni saranno effettuate dal Vice Presidente.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla Legge o dal presente Statuto. Funzioni:

- convoca e può presiedere l'Assemblea dei Soci;
- coordina tutte le attività degli Organi Sociali;
- accredita e riceve i Rappresentanti di altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati;
- determina l'esclusione dei Soci e le sanzioni disciplinari secondo le norme dettate dal presente Statuto;
- cura la posta e fa opera di propaganda prendendo le varie iniziative;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- seleziona come persona di sua fiducia e portavoce il Segretario Amministrativo, delegandolo al ruolo di custode del Fondo comune, conferendogli incarichi per il disbrigo degli affari sociali e la firma della corrispondenza.

### **Parte quinta: FORME DI GESTIONE E RAPPORTI SOCIALI**

#### **Art. 17 – IL VOTO**

Il voto è espressione del pensiero del Socio; esso è uguale, unico e segreto; il suo esercizio è un diritto inalienabile.

#### **Art. 18 – AMMISSIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Tutti gli Associati possono essere ammessi alle cariche sociali le cui modalità saranno regolate da apposite norme.

#### **Art. 19 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Sono liberi da ogni codice, tuttavia tali provvedimenti devono uniformarsi al presente Statuto; le decisioni costituiscono "precedente". I provvedimenti disciplinari devono essere motivati; non è ammissibile l'imposizione di limitazioni anche parziali per motivi personali.

#### **Art. 20 – SANZIONI**

A carico del Socio possono essere intrapresi solo i seguenti provvedimenti disciplinari:

ammonizione verbale – ammonizione scritta – sospensione a tempo determinato – esclusione (di cui all'art. 7 del presente Statuto); non è ammessa la sospensione a tempo indeterminato. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Presidente.

#### **Art. 21 – SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generali, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme della Federazione alla quale il Sodalizio aderisce, del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.